



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 692 del 2010, proposto da:

Pollini Retail Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Giuseppe Morbidelli, Andrea Zaglio e Davide Ambrosi, con domicilio eletto presso l'avv. Giovanni Gabrielli, in Trieste, via Milano 17;

*contro*

Unione dei Comuni Aiello - San Vito;

*per l'annullamento*

del provvedimento emesso dall'Unione dei Comuni di Aiello - S.Vito del 14 ottobre 2010 prot. n. 2634, con il quale l'Amministrazione resistente intima a Marangi immobiliare srl, dante causa della ricorrente, di comunicare l'elenco delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura; provvedimento che si produce in copia e che è stato ricevuto da Marangi Immobiliare srl in data 21 ottobre 2010,

e da questa comunicato agli esercenti del Palmanova Outlet Village, tra cui l'odierna ricorrente, il successivo 6 novembre 2010;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 il dott. Rita De Piero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. -- Con il ricorso n. 692/10 si contesta l'atto emesso dall'Unione dei Comuni Aiello - San Vito con cui viene imposto alla Società Marangi Immobiliare s.r.l., proprietaria del complesso edilizio ove è insediato il Centro Commerciale "Palmanova Outlet Village" (dante causa della ricorrente, la quale è subentrata - limitatamente - nell'autorizzazione commerciale generale rilasciata a Marangi Immobiliare s.r.l. dal Comune di Aiello, in forza di contratto d'affitto d'azienda e di conseguente DIA, per la gestione di un punto vendita di superficie inferiore a 400 mq.) di presentare la comunicazione delle giornate festive e domenicali prescelte per l'apertura, ai sensi degli artt. 29 e 29 bis della L.r. 29/05, come modificati dall'art. 2, comma 47, della L.r. n. 12/10.

1.1. -- Si evidenzia anzitutto che, con diverse sentenze emesse nel corso dell'anno 2009, è stata annullata una precedente analoga richiesta di comunicazione delle giornate festive e domenicali

prescelte per l'apertura durante l'anno 2009, disposta alla stregua della previgente formulazione dell'art. 29 della L.r. 29/05. Con tali sentenze, il TAR aveva ritenuto che la deroga al regime dell'obbligo di chiusura domenicale e festiva - ex art. 29, comma 2, della richiamata legge, per tutti gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa (con esclusione delle domeniche e festività del mese di dicembre, e 25 ulteriori domeniche e giorni festivi da scegliere a discrezione dell'esercente) introdotta dall'art. 30, comma 2, lett. b), della L.r. 29/05, come modificato dall'art. 5 della L.r. 13/08, per gli "esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa isolati, con superficie di vendita non superiore a metri quadrati 400, allocati in qualunque zona del territorio comunale" - si dovesse applicare anche agli esercizi con superficie inferiore a 400 mq., che risultassero autonomi rispetto agli altri esercizi ed allo stesso Centro Commerciale (di proprietà, e gestito, da altro soggetto, munito di autonoma e differenziata autorizzazione commerciale); interpretando l'espressione "esercizio isolato" come idoneo a qualificare qualsivoglia struttura autonoma, dotata di autorizzazione propria e indipendente da altri esercizi.

Dopo il passaggio in giudicato di tali sentenze, veniva predisposta una modifica della legge regionale citata, con il dichiarato scopo di imporre comunque la chiusura domenicale dell'outlet di cui si controverte; e ciò avveniva con la introduzione dell'art. 29 bis e la modifica dell'art. 30, comma 2, della L.r. 29/05.

In particolare, con l'art. 29 bis, veniva espressamente prevista l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 29 (giornate di chiusura degli esercizi) anche ad "ogni singolo esercizio di vendita al dettaglio, di vicinato, di media o di grande struttura insediato in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale a prescindere dalla modalità organizzativa ovvero dalla strutturazione aziendale del centro o del complesso medesimi, incluso l'outlet." Inoltre, all'art. 30, il termine "isolati" - contenuto nella precedente versione dell'art. 30, comma 2, lett. b) - veniva sostituito con il termine "singoli", con l'ulteriore precisazione che dovevano intendersi per tali quelli non insediati in un Centro Commerciale al dettaglio o in un complesso commerciale ai sensi dell'articolo 29 bis, e, quindi, anche in un outlet.

In sostanza, si è venuta a creare una normativa che consente l'apertura "libera" degli esercizi commerciali al dettaglio nelle zone A degli strumenti urbanistici generali e nei centri storici, negli esercizi con superficie di vendita non superiore a mq 400 (purchè non insediati in Centri Commerciali) e nelle località turistiche.

2. Il ricorso denuncia quindi l'illegittimità costituzionale dei citati artt. 29 bis e 30, comma 2, lett. b, della L.r 29/05, introduttivi delle sopradescritte esclusioni dalla possibilità di apertura "libera", in rapporto a molteplici profili.

2.1. - Il Collegio ritiene le eccezioni di costituzionalità rilevanti e non manifestamente infondate.

2.1.1.- Quanto al primo aspetto, si osserva che sussiste la rilevanza delle questioni di costituzionalità delle norme de quibus nella presente controversia, posto che solo la loro dichiarata illegittimità costituzionale potrebbe portare ad un accoglimento dei ricorsi che sono, in caso contrario, destinati ad essere rigettati.

2.1.2. - Quanto al secondo, rileva il Collegio che si presenta non manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale di un trattamento differenziato tra operatori commerciali di pari dimensioni, col solo riferimento alla loro ubicazione - all'interno o meno di un Centro Commerciale - per l'immotivata ed irrazionale disparità di trattamento fra fattispecie analoghe che ne consegue ( artt. 2, 3 e 41 Cost).

Secondo la prospettazione della ricorrente, che il Collegio condivide, la norma avrebbe inoltre di fatto determinato una misura restrittiva, in contrasto con l'art. 117, primo comma, della Costituzione e con l'art. 28 del Trattato UE, basata su distinzioni fra i vari esercizi commerciali al dettaglio che non trovano nessun fondamento nel principio concorrenziale e comportano un ostacolo anche alla libera circolazione dei prodotti provenienti da Paesi UE, ove distribuiti in esercizi di limitate dimensioni, ma ubicati in Centri Commerciali.

Sotto un ulteriore profilo, si rileva che - non essendo concesso agli esercizi che, come quello gestito da parte ricorrente, effettuano vendite secondo la formula "outlet" di poter optare per lo svolgimento dell'attività al di fuori di Centri Commerciali, ai sensi

dell'art. 19 L.r. cit. - viene agli stessi normativamente precluso di potersi giovare delle deroghe al divieto di apertura domenicale e festiva previste dall'art. 30 della legge medesima. In questo modo, la Regione avrebbe legiferato - apparentemente disciplinando le aperture degli esercizi commerciali - nella materia della concorrenza, che è riservata allo Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. e) della Costituzione. Ne deriva, sotto tale aspetto, la non manifesta infondatezza anche dell'eccezione di incostituzionalità del citato art. 19.

Si può ancora evidenziare la non manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità delle norme contenute nell'art. 29 bis, secondo comma, della L.r. de qua, per l'irrazionale e disparitario limite alla libertà di esercizio dell'attività commerciale derivante da tale previsione normativa, laddove impone a tutti gli esercizi commerciali autonomi, sol perchè ubicati all'interno di un Centro Commerciale, di individuare le giornate di apertura domenicale e festiva in maniera uniforme e unitaria, in contrasto con tutto l'impianto normativo del D.Lg. n. 114/98, rispetto all'art. 117, comma 2, lett. e), della Costituzione.

Infine, si ravvisa la non manifesta infondatezza del profilo di incostituzionalità derivante dalla violazione dei principi in tema di rapporto fra funzione giurisdizionale e potere legislativo, perchè il legislatore regionale pare aver introdotto le norme de quibus unicamente per valutazioni ad hoc e ad personam - cioè per

disciplinare in termini negativi le aperture degli esercizi ubicati nel solo outlet di Aiello - utilizzando la funzione legislativa all'unico (dichiarato) scopo di perseguire i programmi elettorali delle forze politiche di maggioranza e superare quello che è stato definito il "vulnus" creato negli stessi ad opera delle sentenze di questo TAR del 2009. La nuova disciplina legislativa regionale ha infatti ad esclusivo oggetto il Centro Commerciale di Aiello - Palmanova, e si propone di superare ed chiudere il giudicato che riguarda questa specifica struttura; con ciò evidenziando la sua natura di "legge provvedimento", non tesa a "prevedere", stabilendo regole generali ed astratte da applicare a futuri e successivi episodi di vita, ma destinata a "provvedere", disciplinando in maniera diretta e concreta le giornate di chiusura degli esercizi commerciali posti nel Centro Commerciale di cui trattasi.

3. - Il Collegio - che con separate ordinanze parimenti assunte nella camera di consiglio del 26 gennaio 2011, ha temporaneamente sospeso l'efficacia dell'atto impugnato sino alla prima camera di consiglio successiva alla restituzione degli atti relativi al presente giudizio da parte della Corte Costituzionale - ritiene in definitiva non manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2 lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 c 117, comma 2, lett. c), della Costituzione; dell'art. 28 del Trattato UE, nonché per

violazione dei principi generali che regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Pertanto, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, il T.A.R del Friuli - Venezia Giulia, dispone la sospensione del giudizio e la remissione della questione all'esame della Corte Costituzionale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, solleva questione di legittimità costituzionale dell' art 29 bis, commi 1 e 2; dell'art. 30, comma 2, lett. b), e dell'art. 19 della legge della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 29 del 5 dicembre 2005 per violazione degli artt. 2, 3, 41 e 117, comma 2, lett. e) della Costituzione; dell'art. 28 del Trattato UE, nonché per violazione dei principi generali che regolano il rapporto tra funzione giurisdizionale e potere legislativo e determinano i limiti di quest'ultimo.

Sospende il giudizio in corso e dispone che, a cura della Segreteria, gli atti dello stesso siano trasmessi alla Corte Costituzionale per la risoluzione della prospettata questione e che la presente ordinanza sia notificata alle parti, nonché al Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ed al Presidente del Consiglio Regionale.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2011 con l'intervento dei magistrati:



Saverio Corasaniti, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere

Rita De Pico, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETARIA

Il 10/02/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)